



Comune di Cusano Mutri

(Provincia di Benevento)



REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale Nr 34 del 29/07/2016

INDICE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 - Oggetto e disciplina

Articolo 3 - Aree

Articolo 4 - Soggetti

Articolo 5 - Interventi

Articolo 6 - Richiesta di adozione

Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

Articolo 8 - Concorso dell'Amministrazione Comunale

Articolo 9 - Durata e rilascio autorizzazione di adozione

Articolo 10 – Responsabilità

Articolo 11 – Contenzioso

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 – Disposizioni Generali

Allegato 1 - Richiesta di adozione

Allegato 2 - Convenzione di adozione per soggetti non commerciali

Allegato 2 - Convenzione di adozione per soggetti giuridici ed operatori commerciali

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti).

1. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Oggetto del presente Regolamento è favorire e disciplinare l'adozione da parte dei soggetti di cui all'art. 4 di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5.

3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art.4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.

4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.

5. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE

1. Ai fini dell'adozione, per aree a verde pubblico si intendono:

- Aree attrezzate;
- Giardini e verde urbano;
- Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
- Aree di pertinenza plessi scolastici;
- Piazze comunali;
- Aree centro storico;
- Aiuole fiorite;
- Siti di pregio e siti Archeologici
- Aree di qualsiasi tipo; ubicate nel comune di Cusano Mutri.

1. Presso l'Ufficio Tecnico del comune di Cusano Mutri è possibile ottenere maggiori informazioni sull'adottabilità di altre particolari aree qualificabili come verde pubblico individuate dai soggetti di cui all'art. 4.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

- A. cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, condomini, comitati);
- B. organizzazioni di volontariato;
- C. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- D. soggetti giuridici ed operatori commerciali di qualsiasi tipo.

2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

- a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione;
- b) la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'apposizione di arredi urbani quali:
 - vasi di argilla decorata - fioriti (ben ancorati al terreno o adeguatamente appesantiti);
 - panchine; contenitori per rifiuti; giostrine, scivoli ed altri arredi per attività ludiche per bambini;
 - opere d'arte o di artigianato artistico;
 - elementi di decoro in occasione delle festività solenni, civili e religiose.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione potrà essere presentata dai soggetti di cui all'art. 4 secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato 1 al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale esaminata la richiesta, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.

3. Eventualmente possono essere concordate con il soggetto proponente alcune variazioni al progetto di adozione.

4. Esaminata la richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione come di seguito descritta, la Giunta Comunale, valuta l'assegnazione in adozione dell'area verde.

5. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in Allegato 2 al presente Regolamento.

6. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola **manutenzione ordinaria** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- rilievo fotografico dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa descrizione dello stato di conservazione;

- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;
- b) se gli interventi sull'area prevedono la **riconversione e manutenzione** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:**
- rilievo fotografico dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa descrizione dello stato di conservazione;
 - progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora;
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;
 - tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
8. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 7 - PUBBLICIZZAZIONE DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti potranno segnalare l'avvenuta adozione dell'area di verde pubblico con una insegna pubblicitaria nella quale dovrà essere riportata la seguente dicitura "Verde pubblico curato da (logo eventuale) Nome soggetto adottante. indirizzo" e con caratteri minori "in applicazione della Delibera del Consiglio Comunale di Cusano Mutri N. _____ del _____". Tale tabella potrà avere le dimensioni di 50cmX100cm massimo.

ARTICOLO 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti e comunque la sua fruizione da parte della cittadinanza non potrà subire modifiche a seguito dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'art. 4.
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

7. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.
10. Il soggetto adottante si farà carico , attraverso idonea copertura assicurativa, dell'assunzione di ogni responsabilità civile per eventuali danni causati agli adottanti e/o a persone da loro incaricati , dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5
11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

ARTICOLO 9 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche e a consentire all'adottante l'attuazione del piano di adozione.
2. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

ARTICOLO 10 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche ha un tempo minimo di durata di un anno e non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa .
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca della Convenzione in qualunque momento, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio con un anticipo di almeno 90 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ

Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose derivanti da dolo o colpa grave.

ARTICOLO 12 - CONTENZIOSO

Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono tuttavia subordinate alla tutela dell'interesse legittimo del cittadino, e dell'intera comunità, all'utilizzo delle aree individuate, la cui fruizione non potrà subire modifiche, ne potrà essere limitata da parte dei soggetti di cui all'art. 4.